Trattativa diretta sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, dei servizi di supporto specialistico in ambito amministrativo-contabile e di gestione amministrativo-contabile del personale a KPMG Fides Servizi di Amministrazione S.p.A.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

Il sottoscritto Operatore economico (di seguito anche "Fornitore") con la firma delle presenti Condizioni particolari di contratto accetta fin d'ora di rispettare tutti gli obblighi e gli impegni nelle stesse contenuti, qualora fosse individuato Aggiudicatario della procedura indicata in epigrafe (CIG: **8037975ACC**).

L'Operatore è consapevole che l'affidamento del servizio è disciplinato dal D.Lgs. 50/2016 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

L'Operatore, con la presentazione dell'offerta, accetta tutto quanto previsto negli atti di gara e, pertanto, si obbliga ad effettuare le prestazioni oggetto della procedura secondo le modalità e i termini previsti negli atti di gara e nell'offerta dal medesimo presentata, nel rispetto della normativa vigente.

L'appalto, come previsto nel Capitolato, ha una durata di tre anni.

Le norme e le disposizioni di cui agli atti di gara sono vincolanti per il fornitore dal momento in cui viene presentata l'offerta.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di proroga di cui all'art. 106, co. 11 del D.lgs. 50/2016, così come disciplinata nel par. 2.3 ("Durata ed efficacia") del Capitolato.

L'Operatore si impegna ad assolvere e rispettare tutti gli obblighi e gli oneri previsti a suo carico negli atti di gara, compresi quelli inerenti le modalità di fatturazione e i termini di pagamento (60 gg. dalla ricezione della fattura elettronica) e quelli in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art 3 della Legge n. 136/2010, consapevole che l'inottemperanza di tali ultimi obblighi determina la nullità assoluta del contratto in argomento.

L'Operatore costituirà una garanzia definitiva ai sensi di quanto previsto nell'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

L'Operatore assume in proprio ogni rischio e responsabilità connessi all'esecuzione del presente contratto e si impegna a tenere indenne la Committente, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone o cose, di proprietà della Committente medesima ovvero di terzi.

L'Operatore non potrà eccepire la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati e non considerati all'atto della partecipazione alla procedura e della presentazione della propria offerta, salvo che tali elementi non siano riconducibili a forza maggiore o a normativa sopravvenuta.

L'Operatore accetta la piena facoltà della Stazione Appaltante di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

L'Operatore si impegna ad eseguire tutto quanto previsto nel Capitolato, nei termini contemplati negli atti di gara.

Con la sottoscrizione delle presenti condizioni particolari e del documento di stipula sul MepA, il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla

protezione delle persone fisiche (GDPR), con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto dell'Amministrazione, le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche "Normativa in tema di trattamento dei dati personali") e delle istruzioni nel seguito fornite.

Il Fornitore/Responsabile si impegna a presentare, su richiesta della Stazione Appaltante, garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.

Le finalità del trattamento sono: esecuzione del contratto.

Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto sono:

i) dati comuni (es. dati anagrafici e di contatto ecc.);

ii) dati sensibili;

Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:

- rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
- trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dalla Stazione Appaltante, che il Fornitore si
 impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei
 dati personali oggetto del contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che
 un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre
 disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare
 immediatamente il Titolare del trattamento;
- garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del medesimo:
 - si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
 - ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
 - trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dalla Stazione Appaltante per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
- adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);
- adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE
 anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al
 minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata,
 nonchè di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o
 non conforme alle finalità della raccolta;
- su eventuale richiesta della Stazione Appaltante, assistere quest'ultima nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
- ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con la Stazione Appaltante e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione della Stazione

Appaltante e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE.

Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento si impegna, su richiesta della Stazione Appaltante, a fornirle un piano di misure di sicurezza rimesse all'approvazione della Stazione Appaltante medesima, che saranno concordate al fine di mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:

- la pseudonimizzazione e/o la cifratura dei dati personali;
- la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
- una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione della Stazione Appaltante tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire alla Stazione Appaltante – anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione – verifiche periodiche, ispezioni e audit circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, la Stazione Appaltante informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di quattro giorni lavorativi.

Nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione del Regolamento, o risulti che il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle istruzioni fornite dalla Stazione Appaltante, quest'ultima diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune o a tenere una condotta conforme alle istruzioni entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, la Stazione Appaltante potrà, in ragione della gravità della condotta del Fornitore e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

In alternativa alle verifiche di cui sopra, la Stazione Appaltante potrà richiedere al Responsabile di fornire annualmente o comunque su richiesta una relazione sull'andamento della gestione dei dati personali e sull'applicazione delle misure di sicurezza approvate.

Il Responsabile del trattamento può avvalersi di ulteriori Responsabili per delegargli attività specifiche, previa autorizzazione scritta della Stazione Appaltante.

Il sub-Responsabile del trattamento e/o terzo autorizzato del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dalla Stazione Appaltante al Responsabile Iniziale del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile Iniziale assicurare che il sub-Responsabile del trattamento e/O terzo autorizzato del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE.

In caso di violazione da parte del sub-Responsabile del trattamento e/o terzo autorizzato del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti dell'Amministrazione di tali inadempimenti. La Stazione Appaltante potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile e/o terzo autorizzato del trattamento , tramite audit verifiche e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. A tal fine, la Stazione Appaltante informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di quattro giorni lavorativi.

Ove tali misure dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione del Regolamento, o risulti che il Sub responsabile/terzo autorizzato

agisca in modo difforme o contrario alle istruzioni fornite dalla Stazione Appaltante, quest'ultima diffiderà il Fornitore a far adottare al sub-Responsabile e/o ai terzi autorizzati del trattamento tutte le misure più opportune o a tenere una condotta conforme alle istruzioni entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, la Stazione Appaltante potrà, in ragione della gravità della condotta del sub responsabile/terzo autorizzato e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il contratto con il Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

In alternativa alle verifiche di cui sopra, la Stazione Appaltante potrà richiedere al Responsabile di fornire annualmente o comunque su richiesta del Titolare una relazione sull'andamento della gestione dei dati personali e sull'applicazione delle misure di sicurezza approvate da parte del subResponsabile/terzo autorizzato.

Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne la Stazione Appaltante da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub appaltatori e/o sub-contraenti .

Il Fornitore Responsabile del trattamento deve assistere la Stazione Appaltante al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze alla Stazione Appaltante, supportando quest'ultima al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.

Il Fornitore Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, la Stazione Appaltante di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento si impegna a supportare il Titolare nell'ambito di tale attività.

Il Fornitore Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo la Stazione Appaltante in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere la Stazione Appaltante nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.

Il Fornitore Responsabile del trattamento deve comunicare alla Stazione Appaltante il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati"; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati della Stazione Appaltante.

Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta della Stazione Appaltante, si impegna a: i) restituire all'Amministrazione i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.

Il Fornitore si impegna a individuare e a designare per iscritto gli amministratori di sistema mettendo a disposizione della la Stazione Appaltante l'elenco aggiornato delle nomine.

Il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento – anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati – eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile e/o terzo autorizzato.

Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.

Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare – nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse – con Stazione Appaltante e affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

L'Operatore accetta l'esercizio della facoltà che la Committente si riserva di risolvere il contratto, automaticamente ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c., ad esclusivo rischio e danno dell'Operatore, oltre all'applicazione delle penali previste nel Capitolato di gara, e salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del maggior danno, in ciascuno dei seguenti casi:

- A. Mancato pagamento al prestatore di lavoro delle retribuzioni dovute e omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per legge;
- B. Inadempimento dell'Operatore alle condizioni, termini, modalità di cui agli atti di gara e all'offerta presentata dall'Aggiudicatario;
- C. Raggiungimento del limite massimo previsto per le penali (10% del valore presunto del contratto);
- D. Non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dall'Aggiudicatario;
- E. Cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 106 comma 1 lett. d);
- F. Concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro e/o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario nonché altri stati di inosservanza da parte dell'Operatore riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per l'esecuzione del contratto;
- G. Inosservanza della normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza, igiene del lavoro, previdenza ecc. ed ogni altra disposizione ai fini della tutela dei lavoratori e dei piccoli utenti;
- H. Provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla normativa antimafia, e al codice penale, ovvero condanne che comportino l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- I. Violazione dell'obbligo di riservatezza;
- J. manifesta incapacità nell'esecuzione del contratto;
- K. sospensione delle prestazioni oggetto del contratto senza giustificato motivo;
- L. Mancato inquadramento del personale secondo i CCNL vigenti, con riferimento- per quanto riguarda le retribuzioni da corrispondere al personale, ad importi non inferiori a quelli previsti dal vigente CCNL:
- M. annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara;
- N. Ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli arti. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

II legale rappresentante della Società
FIRMATO DIGITALMENTE